



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Città Metropolitana di Bari

P.I.00878940725

Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 – Fax 080/3211320

[http: www.comune.cassanodellemurge.ba.it](http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it)

Ordinanza n. 37 del 31 luglio 2020

Prot. 7689

OGGETTO: ORDINANZA DEROGA TEMPORANEA LIMITI EMISSIONI SONORE.

IL VICE SINDACO

PREMESSO

CHE la Regione Puglia ha emanato il 12 febbraio 2002 la legge n.3 avente ad oggetto: “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico, con lo scopo della tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale, prevedendo all'articolo 2 la zonizzazione acustica del territorio;

DATO ATTO

CHE sempre più frequentemente pervengono segnalazioni ed esposti da parte di cittadini residenti nelle vicinanze dei vari pubblici esercizi presenti sul territorio di Cassano delle Murge, che lamentano il grave disturbo alla quiete ed al riposo provocato dall'utilizzo smodato di apparecchiature elettriche di amplificazione sonora in orario notturno;

RITENUTO per quanto fin qui espresso, di accogliere le rimostranze dei cittadini, alla luce delle sollecitazioni pervenute, ma di tenere anche in conto l'esigenza dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, peraltro in relazione al momento congiunturale che l'economia del settore terziario sta attraversando;

RITENUTO, quindi,

CHE si debbano per questo stabilire dei limiti di orario alle emissioni sonore che non penalizzino le attività commerciali legate al settore dell'intrattenimento, ma che tutelino comunque il riposo e la quiete dei cittadini residenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi;

RILEVATO

CHE consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco all'adozione di ordinanze in materia di inquinamento acustico a tutela della quiete e del riposo:

VISTI:

- la legge 24/1981 n.689;
- il D.P.C.M. 25/51/1990;
- il DPCM 10 marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- la legge 28/8/1991 n.287;
- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995;
- il DPCM n.215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- gli articoli 50 e 54 del T.U.E-L. - D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge Regionale Puglia n.3 del 2002 e, in particolare, l'art.17

ORDINA

Per tutte le motivazioni innanzi esposte:

1. E' fatto obbligo a tutti i pubblici esercizi di contenere le emissioni sonore nei limiti di legge, seguendo le indicazioni contenute dell'art.17 della legge regionale n.3 del 2002, comma 2 sul "livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) -Leq (A) – misurato in facciata dell'edificio più esposto”;
2. l'orario di cessazione delle emissioni sonore temporanee legate a intrattenimento musicale previsto dalla legge regionale, previsto per le ore 24:00 (sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo) cessa alle ore 02:00 da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sia al chiuso che all'aperto (quindi de hors compresi), che insistono sul territorio Comunale.

Limitatamente al periodo dal 31 luglio fino alle ore 02:00 del 5 agosto 2020 è consentito l'utilizzo di impianti musicali con emissioni sonore per intrattenimento musicale fino alle ore 24:00 e, in deroga alla legge regionale, anche fino alle ore 02:00 ma moderando l'entità delle emissioni, dopo le ore 24:00

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) Pagamento di una somma da un minimo di uro 100,00 ad un massimo di Euro 400,00 applicata secondo le disposizioni dell'art. 7 bis del d. lgs 267/2000;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata: al Comando di Polizia Locale Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Cassano delle Murge, per quanto di propria competenza, e-
altresì – trasmessa al Responsabile Servizio Igiene Pubblica della ASL competente territorialmente.

La pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Cassano delle Murge

AVVERSO

La presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune di Cassano delle Murge;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità.

Cassano delle Murge li 31 luglio 2020

Il Vice Sindaco
Avv. Angelo Giustino

